

UFFICIO TRIBUTI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n.23;
Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

INFORMA

Che entro il **18 GIUGNO 2012** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** dell'imposta municipale propria (**I.M.U.**) dovuta per l'anno d'imposta 2012.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessionari di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all'imposta: Il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli di cui alla lettera h) dell'art.7 del D.Lgs.504/92 ed i fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D/10), ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT, nonché gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011.

Base imponibile:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutata del 5%**, applicando i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo

le modalità dettate dall'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 504/92;

- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/92).

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2001: Abitazione principale e pertinenze **0,40%**, Fabbricati rurali ad uso strumentale **0,20%**, tutti gli altri immobili **0,76%** .

Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell'eventuale rata di settembre. Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell'art. 13, comma 12bis, D.L. 201/2011.

Abitazione principale: Ai fini del tributo, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione** di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Versamento: L'IMU può essere versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 18 giugno 2012, è pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote e la detrazione base. La seconda rata, da versare entro il 17 dicembre 2012, è a saldo dell'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

Per la prima rata, si deve calcolare l'imposta applicando **le aliquote base e la detrazione previste dal D.L. 201/2011** alla situazione imponibile relativa al 2012 ed effettuare il versamento del 50% dell'imposta dovuta, a titolo di acconto.

Per la seconda rata, prima di eseguire il versamento dell'imposta si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune.

Per l'anno 2012 relativamente alla sola abitazione principale e alle relative pertinenze il contribuente può scegliere, in alternativa al versamento in due rate, di versare in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando le aliquote base e la detrazione previste dal D.L. 201/2011, da corrispondere rispettivamente entro il **18 giugno e il 17 settembre**; la terza rata dovrà essere versata, entro il **17 dicembre**, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

Solo per i **fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**, da denunciare al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l'imposta è versata in **un'unica soluzione** entro il **17/12/2012**.

Il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è F915.** Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a €12,00

Codici Tributo:

- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- 3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
- 3914 IMU per i terreni – COMUNE;
- 3915 IMU per i terreni – STATO;
- 3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;
- 3917 IMU aree fabbricabili – STATO;
- 3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;
- 3919 IMU per altri fabbricati – STATO

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro **90 giorni** dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30/09/2012**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.

Noci, maggio 2012

IL RESPONSABILE
FISCALITA' LOCALE

F.to Antonia LOCOROTONDO